

Civile Ord. Sez. 6 Num. 1034 Anno 2017

Presidente: DOGLIOTTI MASSIMO

Relatore: DI VIRGILIO ROSA MARIA

Data pubblicazione: 17/01/2017

ORDINANZA

sul ricorso 20777-2014 proposto da:

POMPA avv. GIULIANO MARIA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CASSIODORO 19, presso lo studio dell'avvocato MAURIZIO CALO', che lo rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;

- *ricorrente* -

contro

FALLIMENTO SCM S.P.A. IN LIQUIDAZIONE;

- *intimato* -

avverso il decreto n. 343/2014 del TRIBUNALE di ROMA, depositato il 06/08/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO.

10024
16

20777/2014

In fatto ed in diritto

E' stata depositata in Cancelleria e regolarmente comunicata, la seguente relazione:

"Il Tribunale di Roma, col decreto oggi impugnato, ha respinto l'opposizione allo stato passivo proposta dall'avv. Pompa per l'ammissione in prededuzione per il credito di rivalsa Iva sulle somme effettivamente ripartite, correlato al credito per prestazioni professionali di euro 374.145,63, ammesso allo stato passivo del Fallimento SCM s.p.a. in privilegio, ex art.2751 bis n.2 c.c.

Ricorre l'avv. Pompa, con ricorso affidato ad otto motivi.

Il Fallimento non ha svolto difese.

Rileva quanto segue.

Il ricorso è inammissibile ex art. 380 c.p.c.

E' stato reiteratamente espresso da questa Corte il principio secondo il quale il credito di rivalsa IVA di un professionista che, eseguite prestazioni a favore di imprenditore poi dichiarato fallito ed ammesso per il relativo capitale allo stato passivo in via privilegiata, emetta la fattura per il relativo compenso in costanza di fallimento, non è qualificabile come credito di massa, da soddisfare in prededuzione ai sensi dell'art. 111, primo comma, legge fall. (applicabile nel testo "ratione temporis"), in quanto la disposizione dell'art. 6 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, secondo cui le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo, non pone una regola

generale rilevante in ogni campo del diritto, ma individua solo il momento in cui l'operazione è assoggettabile ad imposta e può essere emessa fattura (in alternativa al momento di prestazione del servizio), cosicché, in particolare, dal punto di vista civilistico la prestazione professionale conclusasi prima della dichiarazione di fallimento resta l'evento generatore anche del credito di rivalsa IVA, autonomo rispetto al credito per la prestazione, ma ad esso soggettivamente e funzionalmente connesso. Il medesimo credito di rivalsa, non essendo sorto verso la gestione fallimentare, come spesa o credito dell'amministrazione o dall'esercizio provvisorio, può giovare del solo privilegio speciale di cui all'art. 2758, secondo comma, cod. civ., nel caso in cui sussistano beni - che il creditore ha l'onere di indicare in sede di domanda di ammissione al passivo - su cui esercitare la causa di prelazione. Nel caso, poi, in cui detto credito non trovi utile collocazione in sede di riparto, nemmeno è configurabile una fattispecie di indebito arricchimento, ai sensi dell'art. 2041 cod. civ., in relazione al vantaggio conseguibile dal fallimento mediante la detrazione dell'IVA di cui alla fattura, poiché tale situazione è conseguenza del sistema di contabilizzazione dell'imposta e non di un'anomalia distorsiva del sistema concorsuale (così tra le ultime, le pronunce 9616/2016, 7414/2014, 8222/2011).

Il Tribunale si è uniformato a detto orientamento, né i motivi del ricorrente inducono ad un ripensamento del principio consolidato.

Il ricorrente con i primi due motivi si limita a ribadire che solo con la fatturazione del corrispettivo della prestazione nasce il credito di rivalsa dell'iva, che l'interpretazione della S.C

altera la neutralità dell'iva, non favorisce né l'imparzialità né il buon andamento delle procedure fallimentari; col terzo, adduce che la tesi avversata comporta che, ammesso il credito del professionista in privilegio ed il credito di rivalsa in chirografo, in sede di riparto, il curatore, non sussistendo somme per i chirografari ma solo per i privilegiati, pretenderà dal professionista l'emissione di fattura con indicazione del corrispettivo, che verrà pagato, e dell'iva, che non sarà pagata perché in chirografo); col quarto e col quinto, si duole della violazione dell'art.2043 c.c. e dell'art.41 Cost.; col sesto e col settimo, della violazione degli artt.27 e 30 del d.p.r. 633/1972, nonché dell'art. 21, 2° comma, n.4 e delle tabelle A, B.C del detto d.p.r.; con l'ottavo, della violazione degli artt.19 e 26 del d.p.r. cit., degli artt. 66, 3° comma, e 101, 5° comma, del d.p.r. 917/1986 e degli artt.92 e ss. l.f. , sempre ribadendo la nascita del credito di rivalsa solo all'atto della fatturazione."

In esito all'odierna udienza camerale, il Collegio, letta anche la memoria del ricorrente, condivide integralmente le considerazioni esposte nella relazione, che non risultano superate dalla replica contenuta nella memoria.

Non si dà pronuncia sulle spese, non essendosi costituito il Fallimento.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso.

Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma

del comma 1 bis dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma, in data 21 novembre 2016